

A T T E S T A Z I O N E
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 94, COMMA 6, E 95, COMMA 2, D.Lgs. 36/2023

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO D'IMPOSTA

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|
| Codice Fiscale: | 11950410016 | Partita IVA | 11950410016 |
| Denominazione o ragione sociale: | BIGO SOLUTIONS SRL | | |
| Domicilio fiscale: | TORINO | | |
| Via e n.: | VIA BORGOSIESIA 30 – 10145 | | |

Il sottoscritto Capo Ufficio Territoriale, in relazione alla richiesta di certificazione, formulata ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000,

| | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| pervenuta il | 10/07/2023 | al protocollo n. | 124847/2023 |
| ad istanza di | CITTA' DI REGGIO CALABRIA | | |
| in qualità di | STAZIONE APPALTANTE | | |

per conoscere l'esistenza di carichi pendenti relativi alle imposte dirette, all'imposta sul valore aggiunto, alle imposte indirette sugli affari e ad altri tributi indiretti definitivamente accertati in capo alla società sopra identificata,

- in conformità di quanto indicato dalla circolare n. 41/E/2010 e dalla risoluzione n. 50/2011;
- viste le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, nonché gli altri atti in possesso dell'Ufficio, alla data odierna;

A T T E S T A

- che non risultano violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse di seguito indicate.

In osservanza dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 36/2023¹, si informa codesta stazione appaltante per le esclusive valutazioni di competenza che:

¹ "Si riporta il contenuto dell'allegato II.10 art 2-4: Art. 2: 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla: a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici; b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici; c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Art 3: 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta

- che non risultano violazioni, non definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Torino, 17 luglio 2023

Firmato digitalmente
IL CAPO UFFICIO TERRITORIALE
DI TORINO 2^(*)
Emanuele Giuseppe PARISI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale,
Enrico MASTROGIACOMO

L'originale del documento è archiviato presso la Direzione Provinciale II di Torino

dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Art: 4 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice, la violazione grave di cui all'articolo 3, comma 1, del presente allegato si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati. 2. Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse e' intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

Si precisa che l'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 602/73, è pari ad € 10.000,00 e dal 01/03/2018, ai sensi dell'art. 1, commi 986 e 988 della legge 27/12/2017, n. 205, è pari ad € 5.000,00.

Si precisa, inoltre, che laddove non sia altrimenti specificato, l'importo è da considerarsi comprensivo di sanzioni ed interessi.